Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 189

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 17 agosto 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 18 giugno 1936-XIV, n. 1508.
Regolamento amministrativo-contabile della Regia Azienda Monopolio Banane.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

In virtù della facoltà conferita al Governo del Re dall'art. 10 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2085, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 899;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quelli per la grazia e giustizia, per le finanze, per le comunicazioni e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Sono approvate le unite norme, raccolte in trentadue articoli, sull'ordinamento amministrativo-contabile della Regia Azienda Monopolio Banane, firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2. — Il presente decreto ha vigore dal 1° luglio 1936-XIV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — SOLMI — DI REVEL — BENNI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 376, foglio 53 — MANCINI.

Ordinamento amministrativo-contabile della Regia Azienda Monopolio Banane.

Art. 1. — L'ordinamento contabile degli uffici e stabilimenti dell'Amministrazione della Regia Azienda Monopolio Banane è retto dalle norme di contabilità generale dello Stato, da quelle del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2085, e dai decreti Reali in applicazione del medesimo, dai regolamenti speciali di ciascun servizio e dalle presenti disposizioni.

Art. 2. — Per ciascuna delle gestioni della Regia azienda, trasporti, vendite, lavorazioni, è istituito un fondo di riserva per le spese impreviste con assegnazione da farsi nei singoli esercizi in ragione del 2 % degli utili.

Per il rinnovamento del naviglio è istituito un fondo con assegnazioni da farsi nei singoli esercizi in ragione del 6 % del valore iniziale delle navi.

Le somme relative saranno versate in appositi conti correnti presso la Tesoreria centrale.

Il prelevamento di somme da tali conti correnti e la loro iscrizione ai rispettivi capitoli di bilancio o ad un capitolo nuovo, sono autorizzati per decreto Reale, su proposta del Ministro per le colonie, di concerto con quello per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione della Regia azienda.

I decreti suddetti saranno comunicati al Parlamento col conto consuntivo.

Art. 3. — Al conto consuntivo da presentarsi al Parlamento, ai sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2085, sarà unito il conto economico e patrimoniale per ciascuna sezione dell'attività aziendale e il relativo riassunto per tutta l'amministrazione.

Art. 4. — Il servizio di ragioneria presso la Regia Azienda Monopolio Banane è affidato alla Ragioneria centrale del Ministero delle colonie che vi provvede, sia con i personali dei ruoli delle ragionerie centrali, osservato l'ultimo comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2085, sia con personale di cui alla lettera *b*), secondo comma, dello stesso art. 4.

Art. 5. — La Ragioneria, oltre alle sue funzioni di istituto e alle specifiche attribuzioni in materia di entrate e spese di cui ai successivi articoli, predispone:

1° il progetto di previsione del bilancio dell'entrata e della spesa;

2° le proposte di variazione ai diversi capitoli dei detti bilanci;

3° le proposte di prelevamento dal fondo di riserva;

4° il conto consuntivo;

5° il conto economico e patrimoniale per ciascuna sezione dell'attività aziendale ed il relativo riassunto per tutta l'Amministrazione;

6° la situazione mensile dell'entrata e della spesa di ciascuno dei capitoli del bilancio da presentarsi al presidente del Consiglio di amministrazione entro il giorno 10 del mese successivo a quello cui la situazione si riferisce. Tale situazione sarà dal presidente comunicata poscia ai consiglieri.

Art. 6. — Il Consiglio di amministrazione delibera, su proposta della Ragioneria centrale del Ministero delle colonie, l'ordinamento contabile per ciascun servizio.

Art. 7. — La Ragioneria mediante prelevamento dal conto corrente ordinario di cui al seguente articolo 9, predispone:

a) il versamento delle somme che debbono costituire il fondo di riserva per le spese impreviste ed il fondo di rinnovamento del naviglio di cui alle lettere *b* e *c* dell'art. 9 del presente decreto;

b) al termine dell'esercizio finanziario, l'accertamento ed il versamento al Tesoro degli utili di gestione della Regia azienda.

Art. 8. — La Ragioneria provvede alla tenuta del registro della consistenza dei beni immobili, ponendo in evidenza le variazioni verificatesi durante ciascun esercizio.

Per quanto riguarda i beni mobili, i vari rami di servizio presso l'Amministrazione, comunicheranno alla Ragioneria, alla fine di ogni esercizio, i riepiloghi dei relativi inventari a valore colle variazioni avvenute durante l'esercizio medesimo.

Art. 9. — Sono istituiti presso la Tesoreria centrale tre conti correnti infruttiferi a favore della Regia Azienda Monopolio Banane:

a) conto corrente ordinario per l'esercizio della Regia azienda;

b) conto corrente speciale pel fondo di riserva per le spese impreviste;

c) conto corrente speciale pel fondo di rinnovamento del naviglio.

Art. 10. — Al conto corrente ordinario saranno iscritti:

a credito, tutte le entrate ed i prelevamenti dai conti correnti speciali;

a debito, tutte le spese pagate dalle Sezioni di Regia tesoreria per conto della Regia Azienda e le somme passate ai due conti correnti speciali.

Art. 11. — Agli accreditamenti al conto corrente ordinario provvederà il Tesoro:

a) per le entrate, in base ai vaglia del Tesoro emessi dalle Sezioni di Regia tesoreria, convenientemente riassunti per Provincia in apposito elenco descrittivo, vistato dal capo ragioniere, che la R.A.M.B. rimetterà mensilmente alla Direzione generale del Tesoro;

b) per le somme che a qualsiasi titolo venissero somministrate dallo Stato alla Regia azienda, in base ai titoli e documenti di versamento;

c) per le somme prelevate dai conti correnti speciali in base ai decreti Reali che dispongono tali prelevamenti.

Agli addebitamenti al conto corrente ordinario provvederà ugualmente il Tesoro:

a) per i pagamenti eseguiti, in base ad appositi elenchi di accertamento, vistati dal capo ragioniere, che la Regia Azienda rimetterà alla Direzione generale del Tesoro;

b) per le somme versate ai conti correnti speciali, in base agli ordinativi diretti emessi dalla R.A.M.B.;

c) per le somme che vengono rimborsate o pagate allo Stato, in base a ordinativi diretti emessi dalla R.A.M.B.

Art. 12. — Al conto corrente speciale di cui alla lettera *b*) del precedente art. 9 saranno iscritti:

a credito, i fondi assegnati in ragione del 2 % degli utili della Regia azienda, ai sensi del precedente art. 2;

a debito, i prelevamenti delle somme occorrenti per nuove e maggiori assegnazioni ai capitoli del bilancio della spesa.

Al conto corrente speciale di cui alla lettera *c* del precedente articolo 9 saranno iscritti:

a credito, i fondi assegnati in ragione del 6 % del valore iniziale delle navi, ai sensi del precedente art. 2;

a debito, i prelevamenti delle somme occorrenti per l'acquisto di navi.

Art. 13. — Agli accreditamenti ai conti correnti speciali provvederà il Tesoro, mediante prelevamento dal conto corrente ordinario, da effettuarsi in base ad ordinativi diretti emessi dalla R.A.M.B.

Agli addebitamenti provvederà egualmente il Tesoro, in forza dei decreti Reali che dispongono prelevamenti dal fondo di riserva e dal fondo di rinnovamento del naviglio.

Art. 14. — Tutte le entrate e cioè quelle per vendita dei generi di monopolio, per trasporto di merci e passeggeri e per proventi eventuali, nonchè quelle derivanti da accensioni di debiti, saranno versate alle Sezioni di Regia tesoreria accompagnate da apposite fatture per ottenere quietanza di contabilità speciale, distintamente per capitolo di bilancio.

Art. 15. — Le Sezioni di Regia tesoreria rilasciano le quietanze richieste in relazione al precedente art. 14.

Art. 16. — Le Sezioni di Regia tesoreria emettono inoltre alla fine di ogni mese e per il complessivo ammontare dei versamenti, un vaglia del Tesoro a favore del tesoriere centrale, da rimettersi alla Ragioneria della Regia Azienda unitamente al conto riassuntivo di tali versamenti, corredato dai tronchi dei bollettari delle relative quietanze.

Art. 17. — La Ragioneria procede alla revisione dei documenti di cui al precedente art. 16, alle occorrenti registrazioni ed alla compilazione dell'elenco descrittivo dei vaglia del Tesoro per provincia.

Tale elenco, corredato dei corrispondenti vaglia, viene trasmesso — in doppio esemplare — alla Direzione generale del Tesoro.

Art. 18. — La Direzione generale del Tesoro converte i vaglia di cui all'art. 17 in quietanza a favore della R.A.M.B. e provvede all'accreditamento del loro ammontare nel conto corrente ordinario dell'Amministrazione stessa.

La suddetta quietanza deve essere inviata alla Ragioneria della Regia Azienda la quale ne accusa ricevuta.

Art. 19. — I tronchi di bollettario unitamente al conto riassuntivo di cui all'art. 16 e ad un riepilogo per provincia e per capitoli, sono inviati — a periodi trimestrali — alla Corte dei conti, per il riscontro consuntivo.

Art. 20. — I provvedimenti di approvazione dei contratti e i decreti e gli altri provvedimenti riguardanti il personale, devono essere comunicati alla Ragioneria per la prenotazione dei relativi impegni.

Allo stesso ufficio devono essere comunicati prima del loro invio alla Direzione generale del Tesoro, per la prenotazione del relativo impegno, le richieste per pagamenti all'estero.

Art. 21. — Per i pagamenti delle spese, l'Amministrazione della R.A.M.B. può valersi indifferentemente, a seconda delle varie necessità dei servizi, di ordinativi diretti e di ordini di accreditamento. Gli ordini di accreditamento possono essere emessi, senza limitazione di somma, su tutti i capitoli del bilancio ad eccezione di quelli classificati sotto il titolo « spese generali », per i quali capitoli non può essere oltrepassato il limite massimo di L. 150.000.

Art. 22. — Il pagamento delle spese viene effettuato:

1° a favore dei creditori residenti nel Regno:

a) con ordinativi diretti;

b) con ordinativi su ordine di accreditamento;

c) direttamente, con le somme prelevate mediante buoni su ordini di accreditamento;

2° a favore dei creditori residenti all'estero con richiesta di chèques, pel tramite del Tesoro, o a favore degli agenti dell'Amministrazione incaricati di eseguire spese all'estero, mediante finanziamento con apertura di credito su banche estere pel tramite del Tesoro, seguendo, comunque, le norme in vigore sul commercio delle divise estere.

Art. 23. — Ciascun ramo di servizio presso la sede centrale della R.A.M.B. provvede alla emissione dei titoli di spesa ed alla loro trasmissione alla Ragioneria. Questa, verificata la documentazione, la liquidazione e l'esatta imputazione della spesa, accerta che siano disponibili i fondi sul relativo capitolo del bilancio, e, ove nulla trovi da osservare, appone il visto sul titolo di spesa e provvede all'invio degli ordinativi diretti e degli ordini di accreditamento alle Sezioni di Regia tesoreria. Trattiene presso di sè, per gli adempienti di cui all'art. 30, i documenti giustificativi trasmessi a corredo dei titoli di spesa.

Qualora, per qualsiasi motivo di irregolarità, ritenga di non poter apporre il suo visto agli atti d'impegno di spesa od ai titoli di pagamento, ne comunica le ragioni al competente ramo di servizio. Ove questo insista perchè gli atti o i titoli abbiano corso, l'Ufficio centrale di ragioneria, se persiste nel suo dissenso, ne riferisce direttamente al presidente del Consiglio di amministrazione, il quale potrà ordinare che l'atto o il titolo di spesa abbia corso.

Art. 24. — I pagamenti da parte delle sedi e degli stabilimenti sono fatti, secondo le norme di contabilità generale dello Stato e le relative istruzioni, con fondi messi a loro disposizione mediante ordini di accreditamento.

Art. 25. — Le Sezioni di Regia tesoreria provvedono ai pagamenti per conto della R.A.M.B. in base ai titoli che sono di seguito indicati; e che ad esse pervengono:

1° dalla Sede centrale - Ragioneria:

a) ordinativi diretti;

b) ordini di accreditamento.

2° dai funzionari delegati:

a) ordinativi su ordini di accreditamento;

b) buoni di prelevamento.

Art. 26. — Alla fine di ogni mese le Sezioni di Regia tesoreria trasmettono alla R.A.M.B. - Ragioneria - i titoli pagati opportunamente elencati in apposito riassunto.

Art. 27. — La Sede centrale della R.A.M.B. - Ragioneria - ricevuti e riscontrati regolari i titoli di spesa, procede alla registrazione dei titoli stessi e compila la relativa nota di accertamento dei pagamenti.

Tale nota — in doppio esemplare — viene trasmessa alla Direzione generale del tesoro, la quale provvede agli addebitamenti al conto corrente ordinario e restituisce uno degli esemplari della nota suddetta alla Direzione generale della R.A.M.B. - Ragioneria - con la dichiarazione di benestare e di eseguito addebitamento.

Art. 28. — I riassunti di cui all'art. 26 corredati dei titoli di spesa ivi elencati, previa unione agli ordinativi diretti dei documenti giustificativi inerenti ed opportunamente riepilogati per Provincia e per capitoli, vengono rimessi dalla sede centrale dell'azienda - Ragioneria - alla Corte dei conti per il riscontro consuntivo.

Art. 29. — Gli uffici provvedono, ciascuno per proprio conto, al ricupero dei fondi derivanti da qualsiasi titolo ed eseguono il versamento delle relative somme alla Sezione di Regia tesoreria della propria Provincia, con imputazione all'apposito capitolo di entrata del bilancio speciale della R.A.M.B.

Art. 30. — I funzionari delegati tengono nota delle ritenute praticate sui pagamenti da essi eseguiti e ne effettuano il versamento in conformità delle istruzioni emanate dalla Amministrazione.

Essi allegano ai rendiconti delle spese le quietanze originali relative ai detti versamenti e trasmettono, trimestralmente, alla sede centrale della Regia azienda - Ragioneria - un elenco delle quietanze stesse con la indicazione particolareggiata delle somme riflettenti ciascun titolo di trattenuta.

Art. 31. — La Ragioneria tiene nota, distintamente per capitolo, delle somme trattenute sui pagamenti disposti con ordinativi diretti, provvede per il computo delle trattenute relative ai pagamenti effettuati con i fondi delle aperture di credito, ed esegue, a mezzo di ordinativi diretti commutabili in quietanza, il versamento delle dette trattenute all'apposito capitolo di entrata del bilancio speciale dell'Azienda.

Art. 32. — La Ragioneria, determinato l'ammontare complessivo delle varie trattenute di cui agli articoli 3 e 31, provvede semestralmente all'emissione, a favore delle Amministrazioni interessate, di ordinativi diretti, commutabili in quietanza di entrata dello Stato con imputazione ai competenti capitoli.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro Segretario di Stato per le colonie:
LESSONA.

REGIO DECRETO 4 giugno 1936-XIV, n. 1509.

Approvazione dell'elenco dei decreti Reali da pubblicarsi per sunto o per estratto nella Raccolta ufficiale e dell'elenco dei decreti Reali che non devono essere pubblicati nella Raccolta ufficiale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 11 del regolamento approvato con R. decreto 2 settembre 1932-X, n. 1293, per l'esecuzione del testo unico 24 settembre 1931-IX, n. 1256, riguardante la promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei Regi decreti;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la stampa e la propaganda;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È approvato l'unito elenco *A*, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, nel quale sono indicati i decreti Reali da emanarsi su proposta del Nostro Ministro per la stampa e la propaganda e che debbono pubblicarsi per sunto o estratto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

Art. 2. — È del pari approvato l'unito elenco *B*, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, nel quale sono indicati i decreti Reali da emanarsi su proposta del Nostro Ministro per la stampa e la propaganda e che non debbono essere inseriti nella Raccolta ufficiale suddetta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

CIANO.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 376, foglio 43 — MANCINI.

ELENCO *A*

dei decreti Reali che devono pubblicarsi per sunto o estratto nella Raccolta ufficiale:

1° — Decreti concernenti l'erezione di enti morali ed approvazione dei relativi statuti.

2° — Decreti che autorizzano l'accettazione di lasciti o di doni, l'acquisto o la vendita di immobili.

3° — Decreti di nomina o rimozione dei presidenti o dei Consigli degli enti dipendenti o controllati.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la stampa e la propaganda:
CIANO.

ELENCO *B*

dei decreti Reali che non devono essere inseriti nella Raccolta ufficiale:

1° — Decreti di nomina o promozione, relativi al personale del Ministero per la stampa e la propaganda.

2° — Decreti di costituzione di Commissioni e di nomina dei relativi componenti.

3° — Decreti con cui si autorizza la presentazione al Parlamento di disegni di legge ed il ritiro di disegni di legge già presentati.

4° — Decreti concernenti i ricorsi diretti al Re in via gerarchica o in via straordinaria.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la stampa e la propaganda:
CIANO.

REGIO DECRETO 16 luglio 1936-XIV.

Nomina del presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Trento.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129;

Visto il regolamento per l'attuazione della sopra citata legge, approvato con R. decreto 30 aprile 1936-XIV, n. 1031;

Ritenuto che l'Istituto autonomo per le case popolari di Trento è stato riconosciuto come Istituto autonomo provinciale ai sensi della citata legge 6 giugno 1935, n. 1129, con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Trento »;

Ritenuto che occorre ora provvedere alla nomina del presidente del cennato Istituto provinciale, ai sensi dell'art. 6 della sopra citata legge e dell'art. 4 dello statuto dell'Ente;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il signor cav. Ernesto Farina è nominato presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Trento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 16 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1936 - Anno XIV
Registro n. 12 Lavori pubblici, foglio n. 238.

(3306)

REGIO DECRETO 16 luglio 1936-XIV.

Nomina del presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Taranto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129;

Visto il regolamento per l'attuazione della sopra citata legge, approvato con R. decreto 30 aprile 1936-XIV, n. 1031;

Ritenuto che l'Istituto fascista autonomo per le case popolari di Taranto è stato riconosciuto come Istituto autonomo provinciale ai sensi della citata legge 6 giugno 1935, n. 1129, con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Taranto ».

Ritenuto che occorre ora provvedere alla nomina del presidente del cennato Istituto provinciale, ai sensi dell'art. 6 della sopra citata legge e dell'art. 4 dello statuto dell'Ente;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. comm. dott. Giuseppe D'Agostino è nominato presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Taranto.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 16 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1936 - Anno XIV
Registro n. 12 Lavori pubblici, foglio n. 120.

(3316)

REGIO DECRETO 4 giugno 1936-XIV.

Ricompense al valor militare per fatti d'arme avvenuti in Africa Orientale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 4 novembre 1932-XI, n. 1423 per la concessione delle medaglie e delle croci di guerra al valor militare;

Visto il decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 264, col quale si stabilisce il soprassoldo annuo relativo alle medaglie d'oro, d'argento e di bronzo al valor militare;

Sentito il parere della Commissione militare unica per l'esame delle proposte di concessione di decorazioni al valor militare, istituita con R. decreto 30 marzo 1933-XI, n. 422;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in A. O.:

MEDAGLIA D'ARGENTO:

Balducci Arnaldo, da Poggio S. Vicino (Ancona), sergente maggiore nel comando gruppo altipiano (alla memoria). — In un momento critico del combattimento, conduceva all'assalto i militari di scorta alle salmerie, riuscendo a mettere in fuga il nemico dopo un cruento corpo a corpo. Cadeva poco dopo colpito a morte. (Dembeguinà, 15 dicembre 1935-XIV).

Bencivenga Barbaro Ugo, da Palmi (Reggio Calabria), tenente nel gruppo bande altipiano. Banda del Seraè. — Comandante di una banda, in aspro combattimento contro nemico soverchiante, guidava i suoi gregari in reiterati assalti, dando fulgido esempio di coraggio e sprezzo del pericolo. Audacemente perseverando nell'azione, riusciva a snidare l'avversario da forti posizioni ed a metterlo in fuga. (Dembeguinà, 15 dicembre 1935-XIV).

Gallizia Giuseppe, da Moggio (Udine), caporale del X squadrone carri veloci « esploratori del Nilo » (alla memoria). — Pilota di un carro veloce, durante un aspro combattimento, si scagliava contro il nemico infliggendogli gravi perdite. Rimasto con le due mitragliatrici inservibili e circondato dall'avversario, con grande coraggio e sprezzo di ogni pericolo, riusciva a sfondare il cerchio ed a raggiungere lo squadrone. Ritornato nuovamente in combattimento lasciava gloriosamente la vita sul campo. (Dembeguinà, 15 dicembre 1935-XIV).

Giordano Mario, da Acquaviva delle Fonti (Bari), tenente nel gruppo bande altipiano, Banda Hamasien. — Comandante di una banda, primo fra tutti, con magnifico ardimento, trascinava i suoi uomini all'assalto di fortissime posizioni nemiche. Con reiterati corpo a corpo ne vinceva la resistenza, obbligando i difensori alla fuga. (Dembeguinà, 15 dicembre 1935-XIV).

Ricci Evenio, da Chieti, sergente maggiore nel gruppo bande altipiano. Banda del Seraè. — In cruento combattimento, con superbo spirito aggressivo, si slanciava con pochi uomini contro nemico numericamente superiore, riuscendo a sopraffarlo dopo violento scontro. Poco dopo sostituiva un mitragliere mortalmente ferito, ed effettuando precise raffiche di mitragliatrice, volgeva in fuga altro gruppo di armati nemici. Ferito alla gola nell'ultima fase del combattimento, rifiutava qualsiasi assistenza. (Dembeguinà, 15 dicembre 1935-XIV).

Vallauri Luigi, da La Maddalena (Sassari), tenente nel gruppo bande altipiano. — In un momento difficile della lotta, con calma e sprezzo del pericolo, alla testa di pochi ardimentosi, dopo cruento corpo a corpo, riconquistava una posizione fortemente presidiata contribuendo efficacemente all'azione collettiva. (Dembeguinà, 15 dicembre 1935-XIV).

Zorzetto Luigi, da S. Germano dei Berici (Vicenza), soldato nel X squadrone carri veloci. — Dopo numerose prove di coraggio veniva gravemente ferito ad una gamba. Con alto senso del dovere, ed encomiabile forza di carattere, apprestava aiuto al suo capo carro, pure ferito ed estenuato dalla fatica, accompagnandolo da solo con superba forza di volontà, fino ai repati vicini. (Dembeguinà, 15 dicembre 1935-XIV).

MEDAGLIA DI BRONZO:

Cordioli Bruno, da Villafranca (Verona), soldato del X squadrone carri veloci. — Incurante di ogni pericolo, attraverso un percorso reso difficile dalla natura dagli ostacoli creati dal nemico, trasportava col suo carro la salma del comandante dello squadrone. Costretto a fermarsi per la rottura di un cingolo, usciva dal carro, riuscendo a rimetterlo in efficienza dopo arduo e faticoso lavoro. (Dembeguinà, 15 dicembre 1935-XIV).

Marchiol Italico, da Lusevera (Udine), caporale nel X squadrone carri veloci. — Sebbene con la vista quasi completamente offuscata in seguito ad una violenta raffica di mitragliatrice nemica contro la feritoia dello sportello del suo carro, riusciva con encomiabile sprezzo del pericolo e somma perizia, ad azionare il proprio carro, infliggendo al nemico forti perdite. (Dembeguinà, 15 dicembre 1935-XIV).

Nicolussi Francesco, da Lusevera (Udine), soldato nel X squadrone carri veloci. — Attendente di ufficiale, comandato a portare un ordine, veniva a trovarsi coinvolto in furioso combattimento. Unico superstite veniva fatto prigioniero. Sottoposto ad interrogatorio da capi avversari, minacciato più volte della vita e denudato, si chiudeva in un fiero, sprezzante silenzio. Riusciva quindi a fuggire ed a far ritorno nelle nostre linee. (Dembeguinà, 15 dicembre 1935-XIV).

Novarino Duilio, da Torino, sergente nella sezione R. T. per bande altipiano (alla memoria). — Capo stazione di una R. 4, durante un aspro combattimento, circondato da forti nuclei nemici, si slanciava audacemente contro di essi nella speranza di contendere e salvare il materiale che aveva in consegna. Colpito, immolava generosamente la sua vita per la grandezza della Patria. (Dembeguinà, 15 dicembre 1935-XIV).

Sovera Giuseppe, da Tortona, capitano nel comando gruppo bande altipiano. — Ufficiale a disposizione, ferito il comandante di una banda, durante un aspro combattimento, ne assumeva il comando, dando, con superbo esempio di valore militare, vigoroso e deciso impulso all'azione e conducendo i suoi uomini alla conquista degli obbiettivi assegnati. (Dembeguina, 15 dicembre 1935-XIV).

Tamanini Tullio Giulio, da Vigolo (Trento), sergente nel X squadrone carri veloci. — Avvertito che il proprio comandante di squadrone era stato mortalmente ferito, sotto intenso fuoco nemico, usciva dal carro ed accorreva presso di lui. Con mirabile sentimento di devozione ed incurante di ogni pericolo, con l'aiuto di due militari, riusciva a deporre il corpo del suo comandante in un altro carro per portarlo fuori del campo di battaglia. Nell'ulteriore corso dell'azione, rimaneva ferito. (Dembeguinà, 15 dicembre 1935-XIV).

Zigrossi Augusto, da Roma, sergente maggiore nella banda Hamasien. — Comandante di centuria, impegnava con coraggio e sprezzo del pericolo, vivace lotta contro soverchiante nemico. Con decisi corpo a corpo, occupava la posizione, fugandone i difensori. (Dembeguinà, 15 dicembre 1935-XIV).

Argià Ganfur, da Cheren, muntaz nel XVII battaglione eritreo. — Aggredito da tre armati nemici, vigorosamente si difendeva. Ferito gravemente al capo, riusciva ad abbatterne uno ed a mettere in fuga gli altri due. (Chevenà, 3 dicembre 1935-XIV).

Medhin Nor, da Dighi (Cheren), muntaz nel X squadrone carri veloci. Ferito a morte il proprio comandante di squadrone del quale era portaordini, sotto violento fuoco nemico, se lo caricava sulle spalle e lo portava lontano dal luogo del combattimento. Con fedeltà ed alto senso del dovere lo assisteva sino all'ultimo. Vistolo morire, lo adagiava in un carro per portarlo oltre la zona ove continuava lo lotta. (Dembeguinà, 15 dicembre 1935-XIV).

Dato a Roma, addì 4 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1936 - Anno XIV
Registro n. 16 Colonie, foglio n. 16. — PIRRONE.

(3386)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 agosto 1936-XIV.
Scioglimento degli organi amministrativi della Banca Salvatore d'Auria & Figli di Napoli.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Ritenuta la necessità di sottoporre la Banca Salvatore d'Auria & Figli di Napoli all'Amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Visto l'art. 57, parte 1ª, del Regio decreto-legge predetto;

Sulla proposta del capo dell'Ispettorato;

Decreta

lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca Salvatore d'Auria & Figli di Napoli.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 agosto 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(3421)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1936-XIV.
Riconoscimento dell'Istituto per le case popolari di Taranto come Istituto fascista autonomo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129;

Visto il regolamento per l'attuazione della legge sopracitata, approvato con Reale decreto 30 aprile 1936, n. 1031;

Visto lo statuto tipo approvato con R. decreto 25 maggio 1936, n. 1049, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma della legge 6 giugno 1935, n. 1129;

Visto il R. decreto 27 aprile 1931, n. 937, con il quale l'Istituto autonomo per le case popolari di Taranto fu riconosciuto come corpo morale;

Ritenuta la opportunità di riconoscere il cennato Istituto come Istituto autonomo provinciale ai sensi dell'art. 2 della legge 6 giugno 1935, n. 1129.

Visto lo schema di statuto organico approvato dal Consiglio di amministrazione del sopracennato Istituto con delibera 30 maggio 1936-XIV.

Decreta:

L'Istituto autonomo per le case popolari di Taranto è riconosciuto come Istituto autonomo provinciale con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Taranto ».

E' approvato l'annesso statuto organico del prefato Istituto provinciale, composto di 27 articoli.

L'esercizio finanziario in corso del cennato Istituto avrà termine il 28 ottobre 1936-XIV.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà effetto dalla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 9 luglio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI.

(3417)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1936-XIV.
Riconoscimento dell'Istituto per le case popolari di Trento come « Istituto autonomo provinciale fascista ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129;

Visto il regolamento per l'attuazione della legge sopracitata, approvato con Reale decreto 30 aprile 1936, n. 1031;

Visto lo statuto tipo approvato con R. decreto 25 maggio 1936, n. 1049, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma della legge 6 giugno 1935, n. 1129;

Visto il R. decreto 31 luglio 1922, n. 1370, con il quale l'Istituto autonomo per le case popolari di Trento fu riconosciuto come corpo morale;

Ritenuta la opportunità di riconoscere il cennato Istituto come Istituto autonomo provinciale ai sensi dell'art. 2 della legge 6 giugno 1935, n. 1129;

Visto lo schema di statuto organico approvato dal Consiglio di amministrazione del sopracennato Istituto con delibera 20 maggio 1936;

Decreta:

L'Istituto autonomo per le case popolari di Trento è riconosciuto come Istituto autonomo provinciale con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Trento ».

È approvato l'annesso statuto organico del prefato Istituto provinciale, composto di 27 articoli.

L'esercizio finanziario in corso del cennato Istituto avrà termine il 28 ottobre 1936-XIV.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed avrà effetto dalla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 13 luglio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI.

(3407)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1936-XIV.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Terni.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 7 agosto 1934, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1934-35, nella zona della provincia di Terni, delimitata dai seguenti confini:

Strada per la Cerqua fino a Capitone;

Mulattiera che da Capitone per C. Verenaia, S. Angelo, Casa Ripabianca, Colle Maggio, Lorbaiola, va fino al fosso Cardaro;

Fosso Cardaro fino al ponte sulla strada Narni-Sangemini;

Strada Narni-Sangemini, dal ponte sul Cardaro fino al bivio per la Cerqua;

Visto il decreto Ministeriale 9 maggio 1935 con cui il suddetto divieto è stato prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1935-36;

Sulla proposta della Commissione Venatoria Provinciale di Terni ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 7 agosto 1934 e 9 maggio 1935, in una zona della provincia di Terni, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1936-37.

La Commissione Venatoria Provinciale di Terni provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 agosto 1936 - Anno XIV

Il Ministro: Rossoni.

(3393)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Ordinamento delle maestranze portuali di Mazara del Vallo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166, convertito nella legge 17 giugno 1929, n. 1095, si rende noto che con decreto 27 luglio 1936-XIV, n. 126, della Regia direzione marittima di Palermo, i lavoratori portuali di Mazara del Vallo sono stati raggruppati in una sola Compagnia denominata « Compagnia lavoratori del porto di Mazara del Vallo ».

(3364)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur.

In data 24 luglio 1936-XIV, è stato rilasciato l'exequatur al signor Fernand Lissade, console generale della Repubblica di Haiti a Genova.

(3365)

In data 24 luglio 1936-XIV, è stato rilasciato l'exequatur al signor William George Chester, console generale del Brasile a Genova.

(3366)

In data 24 luglio 1936-XIV, è stato rilasciato l'exequatur al signor Francisco Obregon, vice console degli Stati Uniti del Messico a Genova.

(3367)

In data 24 luglio 1936-XIV, è stato rilasciato l'exequatur al signor Eugenio Palacio Coll, console generale degli Stati Uniti del Venezuela a Milano.

(3368)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco N. 2.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero **intestate e vincolate** come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere **indicazioni dei titolari delle rendite stesse:**

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 % Red. (1934)	17093 10033	21 — 14 —	*Alvassi-Delfrate* Adele fu Gabriele, minore sotto la p. p. della madre Anna Cardone, ved. *Alvassi-Delfrate*, domt. a Napoli.	*Delfrate-Alvassi* Adele fu Gabriele, minore sotto la p. p. della madre Cardone Anna fu Domenico ved. *Delfrate-Alvassi*, domt. a Napoli
» »	20938 20939	192,50 192,50	Bersano Albino-Stefano-Gioacchino, Bersano Pietro-Cipriano fu Federico, minori sotto la p. p. della madre *Onorina* Pozzo fu Stefano, ved. Bersano, domt. ad Ivrea (Torino); con usufrutto a Pozzo *Onorina* fu Stefano, ved. di Bersano Federico, domt. ad Ivrea (Torino).	Bersano Albino-Stefano-Gioacchino, Bersano Pietro-Cipriano fu Federico, minori sotto la p. p. della madre *Placida-Emilia-Onorata* Pozzo fu Stefano, ved. Bersano, domt. ad Ivrea (Torino), con usufrutto a Pozzo *Placida-Emilia-Onorata* fu Stefano, ved di Bersano Federico, domt. ad Ivrea (Torino).
Cons. 3,50 % (1906)	272206	45,50	Vannucci Eleonora fu Everardo, minore emancipata sotto la curatela dell'ing. Michele Fabre fu Francesco, domt. a Cuneo con usufr. a *Clara* Fabre fu Francesco, ved. di Everardo Vannucci.	Intestata c. c. con usufr ad *Emilia-Clara-Marianna* Fabre fu Francesco, ved. di Everardo Vannucci.
3,50 % Red. (1934)	159282	331,50	Reati Assunta fu Cesare minore sotto la p. p. della madre Ranzini Francesca fu Angelo, ved. Reati, domt. a Milano; con usufr. vital. a Cappella *Antonia* fu Angelo, ved. Reati, domt. a Milano.	Intestata c. c. con usufr. vital. a Cappella *Maria-Antonia* fu Angelo ved. ecc. come contro.
» » »	159280 159281 159283	38,50 38,50 38,50	Reati Ernesta, Reati Celestina, Reati Amalia fu Cesare, minore sotto la p.p. della madre Ranzini Francesca fu Angelo, ved Reati domt. a Milano, con usuf. vital. a Capella *Antonia* fu Angelo ved. Reati Giovanni, domt. a Milano.	Intestate come contro; con usufr. vital. a Capella *Maria-Antonia* fu Angelo, ved. di Reati Giovanni, domt. a Milano.
»	387010	875 —	Congregazione di carità di Ajello Calabro (Cosenza), con usufr. vital. a *Buffone* Angela fu Sabatino.	Intestata come contro; con usufr. vital. a *Scanga* Angela, fu Sabatino.
Cons. 3,50 % (1906)	778963	875 —	Gilodi Arrigo fu Costantino, domt. a Torino, con usuf. vital. a *Zabert Giorgetta* fu Ferdinando, ved. di Gilodi Costantino, domt. a Torino.	Intestata come contro; con usufr. vital. a *Zaberto-Luigia-Giorgina* fu Ferdinando, ved. ecc. come contro.
3,50 % Red. (1934)	352427	1,113 —	Caramanna *Andrea* fu *Giuliano*, minore sotto la tutela della zia Caramanna Maria fu Andrea, moglie di Saitta Gaspare, domt. a Palermo.	Caramanna *Andrea-Innocenzo* fu *Girolamo*, minore ecc. come contro.
Prestito Nazionale 5% Cons. 3,50 % (1906)	19401 430080	5 — 10,50	Lupi *Giacomo* di Stefano, domt. a Prelà (Imperia).	Lupi *Nicola-Giacomo* fu Stefano, domt. come contro.
3,50 % Red. (1934)	78800	161 —	Caporaso Giovanni fu Nicola, domt. a Foglianise (Benevento), con usufr. vital. a Pedicini *Eugenia* fu Gianfrancesco, ved. Caporaso, domt. a Foglianise (Benevento).	Intestata come contro; con usuf. vital. a Pedicici *Maria-Eugenia* fu Gianfrancesco, ved. ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	771422	70 —	*Girardi* Maria di Antonio, moglie di Salomone *Spirito*, domt. in Albornetto, frazione del comune di Celle di Macra (Cuneo).	*Girardo* Maria di Antonio, moglie di Salomone *Giovanni-Spirito*. domt. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 11 luglio 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: Potenza.

(2859)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario straordinario per la Banca Salvatore d'Auria & Figli di Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Visto il decreto del Capo del Governo dell'11 agosto 1936-XIV in corso di pubblicazione, col quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Banca Salvatore d'Auria & Figli di Napoli;

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

L'avv. Alfonso Furgiuolo è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Banca Salvatore d'Auria & Figli di Napoli, a sensi dell'art. 53 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo II, del decreto stesso.

Con successivo provvedimento, sarà nominato il relativo Comitato di sorveglianza.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, parte « Disposizioni e Comunicati », rubrica « Ispettorato ».

Roma, addì 11 agosto 1936 - Anno XIV

Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI

(3422)

CORTE DI APPELLO DEGLI ABRUZZI

Esami di perito calligrafo.

IL PRIMO PRESIDENTE
DELLA CORTE DI APPELLO DEGLI ABRUZZI

Visto l'art. 2 del regolamento annesso al R. decreto 25 maggio 1858, n. 5002;

Decreta:

L'esame degli aspiranti alla professione di perito calligrafo si terrà nella sede di questa Corte di appello, innanzi alla Commissione all'uopo designata, nei giorni 17 e 18 febbraio 1937, alle ore 10.

Gli aspiranti dovranno presentare la relativa domanda, corredata dei prescritti documenti, alla prima presidenza di questa Corte entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto.

Dato in Aquila, addì 4 agosto 1936 - Anno XIV

Il primo presidente: BONOMO.

Il segretario della Commissione: G. SANTARELLI.

(3399)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI BARI

Graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visti gli atti relativi al concorso per 4 posti di levatrice condotta vacanti nella provincia di Bari, indetto in data 29 maggio 1935-XIII;

Viste le domande delle concorrenti, circa l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, intesero concorrere;

Visto il decreto di pari data e numero con il quale è stata approvata la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice.

Visti gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici del concorso secondo l'ordine della graduatoria e per le sedi dalle concorrenti indicate nell'ordine delle loro preferenze, le seguenti:

1. Uva Vita Luigi, per la condotta ostetrica di Adelfia;
2. Vidmar Maria, per la condotta ostetrica di Toritto;
3. Ciccolella Maria, per la condotta ostetrica di Bari, frazione Santo Spirito;
4. De Marino Caterina, per la condotta ostetrica di Cellamare.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nei modi e termini stabiliti dall'art. 23 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Bari, addì 17 luglio 1936 - Anno XIV

Il prefetto: D. BORRI.

(3369)

Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visti gli atti relativi al concorso per tre posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Bari, indetto in data 29 maggio 1935-XIII;

Viste le domande dei concorrenti, circa l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, intesero concorrere;

Visto il decreto di pari data e numero con il quale è stata approvata la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice;

Visti gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori del concorso, secondo l'ordine della graduatoria e per le sedi dai concorrenti indicate nell'ordine delle loro preferenze, i seguenti:

1. Ferrara dott. Francesco, per la condotta medica di Bari, frazione Palese Macchie;
2. Serlenga dott. Antonio, per la condotta medica di Bari, frazione Torrepelosa;
3. Di Vella dott. Vito, per la condotta medica di Bitetto.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nei modi e termini stabiliti dall'art. 23 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Bari, addì 17 luglio 1936 - Anno XIV

Il prefetto: D. BORRI.

(3370)

REGIA PREFETTURA DI TRAPANI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso a 11 posti di medico condotto, vacanti al 30 aprile 1935 nella Provincia, bandito con proprio decreto del 29 maggio stesso anno, e la relativa graduatoria;

Visti gli atti relativi al concorso stesso;

Visto il proprio decreto 13 marzo u. s., n. 4124, relativo all'ammissione dei candidati;

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2172, recante norme dirette ad agevolare i sanitari richiamati alle armi;

Vista la circolare Ministeriale n. 20400 A.C. dell'8 aprile 1935-XIII;

Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281, e le disposizioni del testo unico delle leggi sanitarie riguardante la materia in argomento;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati al concorso di cui in narrativa:

1°	Errera dott. Giuseppe	punti 14.50/50
2°	Marano dott. Gaetano	» 10.60/50
3°	Bellafiore Salvatore	» 10/50
4°	Rizzo dott. Giovanni	» 9.33/50
5°	La Torre dott. Gregorio	» 9/50
6°	Infanca dott. Giuseppe	» 7.66/50
7°	Calamusa dott. Nicolò	» 7.33/50
8°	Safina dott. Francesco	» 7.25/50
9°	Scalici dott. Lorenzo	» 6.91/50
10°	Buccellato dott. Antonino	» 6.83/50
11°	Triolo dott. Giacinto	» 6.08/50
12°	Miceli dott. Vincenzo	» 5.83/50
13°	Trapani dott. Rocco	» 5.50/50
14°	Mauriello dott. Vito	» 4.66/50
15°	Incandela dott. Giuseppe	» 4.58/50
16°	Figuccia dott. Francesco	» 4.25/50
17°	Gioia dott. Leonardo	» 4/50
18°	Galfano dott. Andrea	» 3.91/50
19°	Saitta dott. Luigi	» 3.75/50
20°	Colomba dott. Antonino	» 3.58/50
21°	Peralta dott. Giuseppe	» 3.50/50
22°	Di Maria dott. Francesco	» 3.33/50
23°	Parisi Asaro dott. Luigi	» 2.91/50
24°	Accardo dott. Salvatore	» 2.83/50

25° Tumbiolo dott. Luciano . . . . punti 2.75/50
26° Anselmi dott. Francesco . . . . . . » 2.66/50
27° Becchina dott. Giovanni . . . . . . » 2.50/50
28° Bonagiuso dott. Baldassare . . . . . » 2.33/50
29° Vivona dott. Pietro . . . . » 1.16/50
30° Grillo dott. Vito . . . . » 1/50
31° Piccione dott. Girolamo . . . . . . » —

Trapani, addì 29 luglio 1936 - Anno XIV

p. *Il prefetto*: BALDACCHINO.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

Visti gli atti relativi al concorso per 11 posti di medico condotto nella Provincia, bandito con proprio decreto del 29 maggio 1935-XIII;
Viste le domande dei concorrenti circa la indicazione delle sedi da loro preferite;
Vista la graduatoria della Commissione giudicatrice, approvata con proprio decreto odierno;
Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Risultano vincitori del concorso, secondo l'ordine della graduatoria e secondo l'ordine delle preferenze circa i posti messi a concorso i seguenti candidati:

1. Per la condotta di Pantelleria il dott. Errera Giuseppe;
2. Per la terza condotta urbana di Marsala il dott. Marano Gaetano;
3. Per la condotta di Paceco il dott. Bellafiore Salvatore;
4. Per la condotta di Castellammare del Golfo il dott. Rizzo Giovanni;
5. Per la condotta di Trapani (frazione Fulgatore) il dott. La Torre Gregorio;
6. Per la condotta di Castelvetrano, il dott. Infranca Giuseppe;
7. Per la condotta di Calatafimi il dott. Calamusa Nicolò;
8. Per la condotta seconda rurale di Marsala il dott. Scalici Lorenzo;
9. Per la condotta di Trapani, frazione Rilievo, il dott. Buccellato Antonino;
10. Per la condotta di Erice (frazione di Ballata) il dott. Triolo Giacinto;
11. Per la condotta di Erice (frazione di Custonaci) il dott. Miceli Vincenzo.

Ai sensi dell'art. 55, quarto comma, del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281, non ha diritto alla dichiarazione di vincitore il candidato Safina dott. Francesco.

Trapani, addì 29 luglio 1936 - Anno XIV

p. *Il prefetto*: BALDACCHINO.

(3371)

REGIA PREFETTURA DI BRESCIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Vista la graduatoria dei concorrenti ai posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Brescia al 30 aprile 1935, formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 15 gennaio 1936;
Visti gli articoli 36 e 69 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, approvante il testo unico delle leggi sanitarie;
Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di cui in narrativa così formulata:

1° Strozzi dott. Pietro 20/50
2° Monti dott. Giuseppe 16,11/50
3° Campana dott. Enzo, (Art. 1 n. 8 R. D. 5-7-1934 n. 1176) 15,55/50
4° Pizzetti dott. Gaetano 15,55/50
5° Quarella dott. Paolo 12,22/50
6° Mucchetti dott. Pietro 11,66/50
7° Remondi dott. Armando 11,11/50
8° Cornini dott. Oliviero 8,33/50

Si dispone che la sopratrascritta graduatoria sia pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'Albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Brescia, addì 27 luglio 1936 - Anno XIV

Il prefetto: SALERNO.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Visto il decreto prefettizio pari data e numero del presente col quale si approva la graduatoria dei concorrenti ai posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Brescia al 30 aprile 1935, formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 15 gennaio 1936;
Visti gli articoli 36 e 69 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, approvante il testo unico delle leggi sanitarie;
Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori del concorso ai posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 aprile 1935 i seguenti sanitari che sono, quindi, designati per la nomina nelle condotte a fianco indicate:

Strozzi dott. Pietro - Gavardo.
Monti dott. Giuseppe - Gardone Val Trompia.

Si dispone che il presente decreto sia pubblicato unitamente a quello approvante la graduatoria, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi all'Albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Brescia, addì 27 luglio 1936 - Anno XIV

Il prefetto: SALERNO.

(3385)

REGIA PREFETTURA DI PESCARA

Graduatoria generale del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Visti gli atti della Commissione giudicatrice del concorso per 1 posti di levatrice condotta vacanti in Provincia bandito il 25 maggio 1935;
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 55 del regolamento per i concorsi sanitari approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di cui sopra così formata:

1° Bottoni Olga . . . . con punti 62.37
2° Bernardi Pompea . . . . » 62.25
3° Cassani Leda . . . . » 53.75
4° Radocchia Maria . . . . » 45.12

La presente graduatoria sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Pescara, e, per otto giorni consecutivi all'Albo pretorio della Prefettura di Pescara e dei Comuni interessati.

Pescara, addì 28 luglio 1936 - Anno XIV

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Visto il proprio decreto pari data e numero col quale è stata approvata la graduatoria di merito delle concorrenti ai posti di levatrice condotta di cui al bando 25 maggio 1935;
Vedute le indicazioni delle sedi per ordine di preferenza fatte dalle concorrenti nella domanda di ammissione al concorso;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 55 del regolamento per i concorsi sanitari approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici del concorso di cui sopra e per i posti a fianco indicati, le seguenti concorrenti:

1° Bottoni Olga a Città S. Angelo;
2° Bernardi Pompea a S. Valentino (frazione Roccamorice);
3° Cassani Leda a Lettomanoppello;
4° Radocchia Maria a Cugnoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Pescara, e per otto giorni consecutivi all'Albo pretorio della Prefettura di Pescara e dei Comuni interessati.

Pescara, addì 28 luglio 1936 - Anno XIV

Il Prefetto.

(3190)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.